

Codice A1618A

D.D. 26 settembre 2025, n. 704

**R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria a seguito di lavori eseguiti in difformità alla autorizzazione omissisomissisomissis-
Comune di Mondovì (CN) - omissis**



ATTO DD 704/A1618A/2025

DEL 26/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria a seguito di lavori eseguiti in difformità alla autorizzazione omissisomissisomissis- Comune di Mondovì (CN) - omissis

1. PREMESSO CHE:

-omissisomissisomissis Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” - Nucleo diomissisinoltrava al Settore Tecnico Piemonte Sud il omissisper lavori di trasformazione o modificazione del suolo in zona sottoposta al vincolo idrogeologico eseguiti in difformità alla autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.mi. n. omissis

- in merito alla violazione rappresentata dalla trasformazione d’uso del suolo, la stessa informativa individuava:

- il soggetto trasgressore: omissisomissisomissis;

- la superficie di terreno oggetto dei lavori risultava difforme a quanto autorizzato in precedenza omissisomissisomissis

- nello stesso era evidenziato che venivano apportate variazioni in difformità a quanto autorizzato omissisomissisomissis

a) piscina esterna

omissis

omissis

omissis

b) autorimesse esterne

omissis

omissis

omissis

omissis

c) recinzione perimetrale

omissis

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento, in quanto trasformazione d'uso del suolo, non ricade nei casi di esclusione, come normati all'art. 11 c. 1 lett. c della L.R .45/1989;
- pertanto lo stesso deve essere soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi art. 2 della citata legge;
- stante la superficie interessata dall'intervento, ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989, n.10/2024 e n. 9/2025, art. 39, la competenza rispetto all'adozione e al rilascio del provvedimento autorizzativo è in capo alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Piemonte Sud;
- i lavori sono stati realizzati in difformità al titolo autorizzativo *omissisomissisomissise* quindi occorrerà provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere stesse con l'equilibrio idrogeologico locale;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

- DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

- DI DIFFIDARE per le motivazioni citate in premessa, *omissisomissisomissisomissis*, affinché provveda:

A. a SOSPENDERE immediatamente i lavori ancora eventualmente in corso, per la conclusione dell'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione;

B. a PRESENTARE in proprio o per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Mondovì, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, istanza per autorizzazione in sanatoria, comunicandone l'avvenuta trasmissione anche al Settore scrivente, al fine di regolarizzare, se ritenuti compatibili con l'equilibrio idrogeologico locale, i lavori realizzati in difformità alla autorizzazione *omissisomissisomissis* secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018, corredata della documentazione progettuale, come prevista dall'allegato A alla D.D. n. 368 del 7/2/2018;

C. DI INFORMARE CHE:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui al p.to B e al versamento degli eventuali oneri di cui agli art. 8 e 9 della L.R. 45/89, se dovuti;

- l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;

- in caso di inadempimento a quanto previsto nella lettera B, ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata e quindi l'intervento sia insanabile, si provvederà ad emettere ordinanza di rimessa in pristino dello stato di luoghi;

- di avvisare inoltre che, in caso di inadempimento di quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art.650 c.p.;

D. DI NOTIFICARE il presente provvedimento *omissisomissisomissis ommissis* i motivi di cui in narrativa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti.

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- al Sig. Sindaco del Comune di Mondovì
- al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo
- al Nucleo Carabinieri Forestale di Mondovì
- al Settore A1816B – Tecnico Regionale – Cuneo

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo